Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **55** DEL **03/02/2022**

CONCESSIONE IN USO E GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE "GIOVANNINI-VICI -APS" DI CATTOLICA DI PORZIONE EDIFICIO "EX BUS TERMINAL" ED AREA ESTERNA - RINNOVO CONTRATTO A REG. INT. N. 119/2015 SINO AL 31 GENNAIO 2023.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
PATRIMONIO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gaddi Baldino

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso:

- che con contratto a **Reg. int. n. 119 del 30/06/2015** in atti ed al quale si rimanda, è stata affidata la concessione in uso e gestione di una porzione dell'immobile di proprietà comunale denominato "ex Bus Terminal", inclusa un'area esterna da adibire a parcheggio con accesso dalla Via Toscana (lato monte), **all'Associazione "Giovannini-Vici - APS" di Cattolica**, per finalità di "Centro sociale e ricreativo per anziani" **e per un periodo di 5 anni a far data da detto contratto;**

- che, **detta Concessione, rientra nell'ambito dei "contributi/benefici" ex art 12 legge 241/1990** e, nel caso di specie, costituisce vantaggio economico ex art. 6 del "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241" approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, **determinando quindi la *"concessione gratuita di locali"* in favore della predetta Associazione,** pur attribuendo comunque in capo alla medesima gli oneri relativi al pagamento delle utenze e tributi connessi all'utilizzo della struttura, oltre al rimborso di una quota "una tantum" relativa alla polizza comunale "Incendio/Fabbricati", nonché la manutenzione ordinaria preventiva e periodica, necessaria a mantenere in efficienza le strutture mobili ed immobili, le attrezzature, apparecchiature e loro riparazioni e/o ripristino di parti deteriorate o danneggiate;

- che con propria Determina Dirigenziale n. 425 del 30/06/2020 alla quale si rimanda, è stato concesso il rinnovo per un periodo di anni 1 (uno) a far data dal 30 giugno 2020 della suddetta concessione;

Dato atto che per effetto dell'insorgere della pandemia "Covid 19" e relative limitazioni e chiusure ad essa correlate, nonché per aver successivamente adibito i locali in concessione a "Centro Vaccinale Anti Sars Cov 2" come richiesto dall'AUSL della Romagna per il periodo "febbraio – ottobre 2021", la succitata Concessionaria non ha potuto usufruire in maniera continuativa ed ottimale dei locali concessi in uso/gestione;

Vista la nota pervenuta il 12 gennaio u.s. (Prot. n. 884) in atti, con la quale il Presidente pro-tempore dell'anzidetta Associazione chiede la possibilità di avere un ulteriore rinnovo della citata Concessione alle medesime, vigenti condizioni;

Considerato che per le sopracitate situazioni di emergenza da "Covid 19" verificatesi nel lungo periodo temporale "marzo 2020 – ottobre 2021", nonché per il giusto riconoscimento e plauso che l'Associazione merita per tutte le attività, manifestazioni, iniziative, ecc., messe periodicamente in cantiere dalla medesima in ambito sociale-ricreativo, l'ufficio ritiene possibile rinnovare la Concessione in questione;

Ritenuto, peraltro, di limitare detto rinnovo per un solo anno a far data dal 1 febbraio p.v. anche in considerazione della pendenza giudiziale in Cassazione in merito alla presunta esistenza di ipoteca sull'immobile comunale apposta dalla Concessionaria "GE.CO. PARK" s.r.l. a favore della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio prima dell'avvenuta risoluzione della suddetta concessione;

Vista quindi la nota del 21 gennaio u.s. a pro. n. 2142 in atti depositata, con la quale l'ufficio Patrimonio informa la Concessionaria della possibilità di avvalersi di detto rinnovo che, di conseguenza, andrà a determinare la variazione dell'attuale art. 2 di contratto (Durata della Concessione), restando peraltro invariate ed immutate tutte le restanti condizioni, oneri ed obblighi, disciplinate dal contratto in essere;

Visto l'affermativo riscontro a quanto sopra, sottoscritto dal Presidente pro-tempore dell'Associazione "Giovannini-Vici APS", ricevuto in data 24 gennaio (Prot. n. 2459) in atti depositato;

Ritenuto quindi di procedere a variare il testo dell'art. 2 del vigente e già citato contratto Reg. int. n. 119/2015, andando a stabilire e definire che la nuova durata della concessione ivi disciplinata e regolamentata è di anni 1 (uno) a far data dal 1 febbraio 2022, restando invariate ed immutate tutte le restanti norme concessorie/contrattuali

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

D E T E R M I N A

- di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende totalmente richiamata;

- **di dare atto che la Concessione in uso e gestione di una porzione dell'immobile immobile comunale denominato "ex Bus Terminal", inclusa un'area esterna da adibire a parcheggio con accesso dalla Via Toscana** (lato monte), **concessa all'Associazione "Giovannini-Vici - APS" di Cattolica**, per finalità di "Centro sociale e ricreativo per anziani", **giusta contratto a Reg. int. n. 119 del 30/06/2015** in atti depositato, **viene rinnovata per un periodo di anni 1 (uno) a far data dal 1 febbraio 2022;**

- di dare quindi atto e **di procedere a variare il testo dell'art. 2 del vigente e già citato contratto Reg. int. n. 119/2015 come segue:**

ARTICOLO 2
Durata della concessione

La durata del rinnovo della concessione in uso/gestione di cui trattasi, concordata tra le Parti, è stabilita in anni 1 (uno) a decorrere dal 1 febbraio 2022. E' prevista la facoltà di recesso unilaterale da parte del Comune per sopraggiunti motivi di

pubblico interesse, con semplice preavviso di 4 (quattro) mesi. E' altresì prevista la facoltà di recesso anticipato da parte della Concessionaria rispetto alla scadenza naturale del 31 gennaio 2023, mediante comunicazione all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata A/R e/o pec, a firma del Presidente pro-tempore, con un preavviso di almeno 4 (quattro) mesi dalla data in cui il recesso avrà esecuzione.

- **di dare altresì atto che restano invariate ed immutate tutte le restanti norme "concessorie/contrattuali",** riconfermando che la Concessione di cui trattasi rientra nell'ambito dei "contributi/benefici" ex art 12 legge 241/1990 e, nel caso di specie, costituisce vantaggio economico ex art. 6 del "Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241" approvato con Delibera C.C. n. 135 del 29-10-1991, **determinando quindi la *"concessione gratuita dei locali"* in favore della predetta A.P.S. Giovannini-Vici,** pur attribuendo comunque in capo a detta Associazione gli oneri relativi al pagamento delle utenze e tributi connessi all'utilizzo della struttura, il rimborso di una quota "una tantum" relativa alla polizza comunale "Incendio/Fabbricati", nonché la manutenzione ordinaria preventiva e periodica, necessaria a mantenere in efficienza le strutture mobili ed immobili, le attrezzature, apparecchiature e loro riparazioni e/o ripristino di parti deteriorate o danneggiate;

- **di attribuire alla presente Determinazione, valore contrattuale ai sensi dell'art. 192 Dlgs. n. 267/2000 e s.m.** dando atto, a tal proposito, che una copia della medesima, firmata digitalmente dal sottoscritto Dirigente, sarà consegnata al Presidente pro-tempore dell'Associazione Concessionaria per quanto di competenza e debita conoscenza, mentre altra copia sarà sottoscritta per accettazione dal suddetto Presidente e custodita agli atti dell'ufficio Patrimonio;

- di dare atto inoltre, che il succitato rinnovo non comporta riduzione di entrata nell'apposita voce del corrente bilancio di previsione;

- di individuare nel sottoscritto Dirigente del settore 5, il responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Patrimonio	Ufficio Contratti
Settore 05	Ufficio Servizi Sociali
Settore 03	

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità

contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, *03/02/2022*

Firmato
Gaddi Baldino / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)